

Esportatori abituali: novità dalla Legge di Bilancio 2021

Il Sistema di Interscambio non permetterà di emettere una fattura elettronica con il titolo di non imponibilità IVA indicando il numero di protocollo di una dichiarazione d'intento invalidata, in quanto predisposta da un soggetto che non è in possesso della qualifica di esportatore abituale.

Lo ha previsto la legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 1079-1083 della L. 178/2020).

Al fine di inibire il rilascio delle dichiarazioni d'intento ai falsi esportatori abituali e di invalidare quelle illegittime, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria effettueranno specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale.

Resta da comprendere come potranno essere effettuate verifiche sostanziali, in merito all'effettivo possesso dello status di esportatore abituale, su un numero elevato di soggetti.

La stessa Amministrazione finanziaria, nell'ambito della risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-03673 del 26 febbraio 2020, non aveva ritenuto verosimile che "un Ufficio Territoriale possa procedere ad un controllo sostanziale dei contenuti della dichiarazione d'intento ricevuta, ancorché telematicamente, al fine di verificare i requisiti così da autenticarne la validità".

Ragionevolmente, è ipotizzabile che le suddette verifiche possano consistere in un'analisi dei dati risultanti dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente e in controlli relativi all'inclusione del soggetto passivo nella banca dati VIES nonché agli elenchi INTRASTAT e alle dichiarazioni d'intento già presentate.

Le nuove disposizioni si avvalgono di quanto previsto

dall'art. 12-septies del DL 34/2019, il quale stabilisce che gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento "devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa".

Sarà, dunque, possibile invalidare le dichiarazioni d'intento precedentemente emesse, operare un incrocio automatico tra il sistema della fatturazione elettronica e una lettera d'intento ideologicamente falsa nonché, in tal caso, inibire l'emissione da parte del cedente o prestatore di una fattura elettronica via SdI con il titolo di non imponibilità IVA di cui all'art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72.

Si rammenta, peraltro, che a decorrere dal 1° gennaio 2021 è obbligatoria l'emissione delle fatture elettroniche, nei confronti degli esportatori abituali, con lo specifico codice natura "N3.5" invece del più generico "N3", adottabile sino al 31 dicembre 2020.

Una semplificazione è, invece, prevista in sede dichiarativa, essendo stata anticipata dalle bozze del modello IVA 2021 (riferito all'anno d'imposta 2020) l'abolizione del quadro VI ove i fornitori di esportatori abituali erano tenuti a riepilogare i dati delle lettere d'intento ricevute.

Nella legge di bilancio 2021 trovano spazio, inoltre, alcune novità con riguardo al settore nautico, che saranno applicabili alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione di un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (art. 1 commi 708-712 della L. 178/2020).

In particolare, per effetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 708 della L. 178/2020, il regime di non imponibilità di cui all'art. 8-bis del DPR 633/72 potrà essere applicato, dal cedente o prestatore, solamente a condizione che il cessionario o committente – intenzionato ad acquistare beni e/o servizi senza applicazione dell'IVA – rilasci una

specifica dichiarazione che attesti l'effettiva navigazione in "alto mare" della nave.

La menzionata disposizione stabilisce, tra l'altro, che una nave si considera adibita alla navigazione in "alto mare" se ha effettuato nell'anno solare precedente (o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso) un numero di viaggi in "alto mare" superiore al 70% del totale dei viaggi effettuati.

La dichiarazione di impiego della nave "in alto mare" dovrà essere predisposta utilizzando il modello che sarà approvato dall'Agenzia delle Entrate e trasmessa telematicamente a quest'ultima. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione dovranno essere indicati dal fornitore nella fattura.

Dichiarazione d'intento anche per il settore navale

La legge di bilancio 2021 prevede anche specifiche disposizioni in merito alla territorialità IVA delle prestazioni di servizi B2C relative all'utilizzo di imbarcazioni da diporto di cui all'art. 7-sexies lett. e-bis) del DPR 633/72.

Le novità riguardano le prestazioni di noleggio, locazione, leasing e simili, non a breve termine (possessione o utilizzo dell'imbarcazione per più di 90 giorni) e prevedono che l'utilizzatore del mezzo sia tenuto a rilasciare una dichiarazione sull'effettivo utilizzo del bene nel territorio dell'Unione europea.

Anche per questa fattispecie, l'art. 1 comma 710 della L. 178/2020 prevede l'invio di una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta.

(MF/ms)